

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL "CODICE DEL CONSUMO" (D.LGS. 6/09/2005 N. 206)
PRIVATE LEASE

ES Mobility S.r.l. è tenuta a fornire al consumatore, prima che lo stesso sia vincolato, la presente Informativa precontrattuale, (di seguito "Informativa Precontrattuale") ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. del 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da garantire la piena consapevolezza da parte del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dalle condizioni generali applicabili al rapporto di locazione a lungo termine di Veicoli.

La presente Informativa Precontrattuale forma parte integrante delle Condizioni Generali di Locazione a Lungo Termine dei Veicoli e della Proposta di Locazione, (di seguito "Contratto") e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle Parti.

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI BENI O SERVIZI

ES Mobility S.r.l. (di seguito "ESM") stipula a distanza con consumatori contratti di locazione a lungo termine di Veicoli senza conducente.

I Veicoli locati saranno nuovi di fabbrica ed in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria.

I Veicoli locati saranno prescelti dal Cliente nella Proposta di Locazione, che congiuntamente alle Condizioni Generali di Locazione a Lungo Termine dei Veicoli (di seguito le "Condizioni Generali") ed alle relative "Sezioni allegate" (2-Descrizione delle coperture assicurative; 3 - Manutenzione - Full Maintenance; 4 - Capitolato Tecnico di Valutazione dei Danni; 5 - Verbale di consegna e Verbale di restituzione e stato d'uso; 6 - Servizi Telematici; 7- Informativa sul trattamento dati personali Locazione Veicolo;), alla presente Informativa Precontrattuale costituiranno la documentazione contrattuale tra ESM ed il Cliente.

B) IDENTITÀ DEL PROFESSIONISTA

ES Mobility S.r.l., con sede legale in Via Tiburtina n. 1159 - 00156 Roma (RM), - Capitale sociale (interamente versato): 99.000€, Codice fiscale / Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 11455821006, Data di costituzione: 23/05/2011, R.E.A. n. 1304108 e data di iscrizione CCIAA di Roma: 27/05/2011, Azienda certificata ISO 9001 da Bureau Veritas Italia rif.to certificato n° IT245916. Società ad Unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RCI Banque S.A.

ESM agisce in qualità di professionista fornitore/distributore del Veicolo e dei Servizi accessori meglio descritti nel Contratto e nei relativi allegati richiesti dal Cliente, ai sensi dell'art.103 lett. e) del Codice del Consumo.

C) CONTATTI DEL PROFESSIONISTA

ES Mobility S.r.l. ha sede legale in Roma, Via Tiburtina n. 1159, CAP 00156. Tel. +39 06 90259000.

Le comunicazioni via fax indirizzate dal Cliente al Servizio Clienti di ESM dovranno essere inviate al seguente numero di fax +39 06 91655239.

Le comunicazioni via e-mail indirizzate dal Cliente ad ESM saranno indirizzate al Servizio Clienti ESM al seguente indirizzo e-mail esmobilitysril@legalmail.it

Per quanto infine concerne le comunicazioni indirizzate da ESM al Cliente, queste saranno inviate via e-mail o tramite fax all'indirizzo o al numero forniti dal Cliente nel riquadro Dati del Locatario della Proposta di Locazione.

D) MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREZZO DEL SERVIZIO E ULTERIORI ONERI AMMINISTRATIVI

L'ammontare del canone di locazione comprendente il costo della locazione del Veicolo e di tutti i Servizi inclusi o richiesti in opzione dal Locatario e la periodicità, le condizioni e le modalità di pagamento dei canoni di locazione, nonché il prezzo dei chilometri eccedenti sarà specificato nella Proposta di Locazione, salvo successiva rinegoziazione ai sensi dell'art. 5 del Condizioni Generali.

Il canone di locazione, tuttavia, non sarà comprensivo di eventuali sanzioni e/o penali che ESM potrà applicare al Cliente nei soli casi in cui ciò sia espressamente previsto nelle Condizioni Generali.

Il Locatario è obbligato a pagare i canoni di locazione, con la periodicità e secondo le modalità indicate nella Proposta di Locazione, dalla data di decorrenza del Contratto.

Il canone mensile nell'arco della validità del Contratto potrebbe subire variazioni in conseguenza di adeguamenti delle tariffe assicurative disposte dagli Assicuratori, delle tasse e delle imposte, delle spese accessorie, del corrispettivo pattuito per il

servizio "Limitazione di responsabilità" in relazione all'andamento dei danni cagionati al Veicolo rispetto alla relativa quota di canone versata nel corso dell'anno solare.

Il Locatore addebiterà al Locatario i costi e gli oneri amministrativi sostenuti, pari all'importo di € 15,00 (quindici/00) oltre IVA, per ogni singolo verbale di infrazione, in relazione al quale si sia provveduto a comunicare i dati del Locatario al competente organo accertatore o al pagamento anticipato dei costi e degli oneri sostenuti.

Il Locatario è responsabile delle conseguenze dell'utilizzazione del Veicolo non conforme alla sua destinazione, alle disposizioni di legge e contrattuali e ne sopporterà i costi e gli oneri, nonché le penali contrattuali e/o legali.

In caso di ritardo nel pagamento di ogni singolo canone, il Locatario sarà costituito automaticamente in mora e verranno applicati gli interessi di mora al tasso per legge applicabile.

In caso di sinistro e/o guasto che produca danni riparabili al Veicolo, il Locatario continua ad essere tenuto al pagamento regolare dei canoni di locazione e dovrà procedere alla rimessione in pristino del Veicolo esclusivamente presso un centro autorizzato dal Locatore.

In caso di sinistro e/o guasto in cui il Veicolo sia dichiarato tecnicamente o economicamente non riparabile dal perito della Compagnia assicurativa o dal Locatore, il Contratto si risolverà di diritto alla data del sinistro e/o guasto.

In caso di furto, qualora il Veicolo non venga ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia, il Contratto si intenderà risolto di diritto dalla data del furto.

Nei suddetti casi di sinistro e/o guasto o furto, il Locatario dovrà, per tutti i casi in cui non siano operanti le relative limitazioni di responsabilità sottoscritte nella Proposta di Locazione, corrispondere al Locatore, ai sensi dell'art.14.4 delle Condizioni Generali, una somma a titolo di penale pari alla valutazione commerciale del Veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento dell'evento, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti, incluse le relative tasse, salvo il risarcimento del maggior danno.

Tutte le spese di chiusura Contratto, per qualsiasi motivo intervenuto, ivi compresi le spese di perizia del Veicolo, saranno interamente a carico del Locatario ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali.

Il Cliente si impegnerà a pagare il canone e gli addebiti extra previsti dal Contratto a ricezione fattura, secondo le condizioni ed i termini indicati nella Proposta di Locazione.

E) COSTO UTILIZZO MEZZO COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza è quello del servizio scelto dal Locatario, senza maggiorazione alcuna.

F) MODALITÀ DI PAGAMENTO; CONSEGNA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO; CONSEGNA DEL VEICOLO

Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Locatore comunica al Locatario di aver accettato la Proposta di Locazione.

Il Locatore comunicherà al Locatario l'accettazione della Proposta di Locazione entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione. Decorso tale termine, il Locatario potrà revocare la Proposta di Locazione senza alcuna penalità e senza avere diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento da parte del Locatore. La revoca dovrà avvenire tramite comunicazione scritta, anticipata via posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a/r presso l'indirizzo del Locatore. Qualora il Locatore comunichi la propria accettazione oltre il termine di 30 giorni, ma prima di aver ricevuto la comunicazione di revoca della Proposta di Locazione, il Contratto sarà validamente concluso.

Fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 3.7 delle Condizioni Generali (cfr. punto G seguente), qualora il Locatario revochi la Proposta di Locazione dopo l'avvenuta conclusione del Contratto, il Locatore addebiterà al Locatario una penale pari al 10% del prezzo di listino del Veicolo IVA escl. indicato nella Proposta di Locazione. La proposta non potrà essere revocata dopo la spedizione al Locatario dell'avviso di consegna del Veicolo di cui all'art. 4.1, lett. a) delle Condizioni Generali.

Salvo diverso accordo risultante dalla Proposta di Locazione, i canoni, il pre-canone così come tutte le somme che saranno dovute in base al Contratto, saranno pagati mediante prelievo sul conto bancario indicato dal Locatario con mandato SEPA. Il Locatario si obbliga a informare tempestivamente per iscritto il Locatore e, comunque, con un preavviso di almeno 30 giorni, in caso di qualsiasi modificazione della domiciliazione e/o delle coordinate bancarie ed a rilasciare il consenso al prelievo sul nuovo conto.

La locazione avrà decorrenza dall'avvenuta consegna del Veicolo e avrà la durata indicata nella Proposta di Locazione sottoscritta.

A partire dalla data di comunicazione della messa a disposizione del Veicolo presso il Convenzionato/Venditore prescelto, nella sede dello stesso ovvero nel luogo condiviso tra le Parti, potrà avvenire la consegna del Veicolo dal Locatore al Locatario che avverrà nei tempi comunicati dal Convenzionato/Venditore, secondo la seguente procedura:

- a) il Convenzionato/Venditore spedisce al Locatario un avviso di consegna del Veicolo, con il quale lo informerà che un Veicolo conforme a quello descritto nella Proposta di Locazione è a sua disposizione, indicando il luogo previsto per la consegna ed il giorno dal quale il Veicolo potrà essere ritirato;
- b) il Locatario dovrà prendere in consegna il Veicolo entro 3 giorni dalla ricezione dell'avviso di consegna di cui alla precedente lettera "a", ovvero dalla diversa data indicata nel medesimo avviso di consegna;
- c) se il Locatario non prenderà in consegna il Veicolo entro i termini sopra indicati, il Convenzionato/Venditore informerà il Locatore il quale invierà al Locatario una lettera di messa in mora, intimando di procedere con il ritiro del Veicolo, con contestuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1455 c.c. Qualora permanga l'inadempimento del Locatario oltre il termine indicato nella diffida ad adempiere, il Contratto si intenderà risolto di diritto ed il Locatario sarà tenuto a corrispondere al Locatore una penale pari al 30% del prezzo di listino del Veicolo indicato nella Proposta di Locazione, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di risoluzione, oltreché al rimborso dei costi sostenuti dal Locatore; in caso di ritardo nella consegna imputabile al Convenzionato/Venditore e su sua richiesta, la data indicata nell'avviso di consegna di cui alla precedente lettera "a" potrà essere prorogata di ulteriori 5 giorni; trascorso tale termine senza che nel frattempo sia intervenuta la consegna, il Locatario avrà la facoltà di recedere dal Contratto senza dover pagare alcuna indennità ma senza poter pretendere alcuna indennità o risarcimento da parte del Locatore;
- d) per tutto quanto previsto ai punti da a) a c) sono fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili alle Parti.

G) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO EX ARTICOLO 54, COMMA 1 DEL CODICE DEL CONSUMO

In conformità con quanto previsto dall'art. 52 del Codice del Consumo, il Cliente potrà recedere dal Contratto di locazione, senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto utilizzando il Modulo tipo di recesso di cui all'Allegato I della presente Informativa, oppure tramite una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal presente Contratto, da inviare tramite posta elettronica, PEC o raccomandata a/r.

In caso di recesso da parte del Cliente, le garanzie eventualmente versate a titolo di anticipo del canone secondo le condizioni e i termini indicati nella Proposta di Locazione, saranno restituite prontamente al Cliente a mezzo bonifico bancario, e salvo diversa indicazione del Cliente nella dichiarazione di cui sopra.

In caso di recesso da parte del Cliente, oltre il suddetto termine di 14 giorni, prima dell'immatricolazione del Veicolo, ESM addebiterà una penale pari al 10% del prezzo di listino IVA escl. del Veicolo indicato nella Proposta di Locazione .

H) COSTI E MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL VEICOLO IN CASO DI RECESSO

In caso di esercizio del diritto di recesso, il Locatario è obbligato alla riconsegna del Veicolo presso il Convenzionato che ha provveduto alla consegna. I costi di riconsegna del Veicolo saranno a carico del Locatario. Al Locatario verranno addebitati i costi pari allo stato d'uso del Veicolo ovvero i costi per il ripristino di eventuali danni che ESM risconterà a seguito della perizia sul Veicolo stesso ai sensi dell'art. 15 del Contratto.

I) GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ PER I VEICOLI

In merito alla normativa sulla sicurezza dei prodotti di cui agli artt. 102 e ss. del Codice del Consumo, ESM presterà tutta l'assistenza necessaria al Locatario ed il Veicolo sarà dotato di libretto d'uso e manutenzione ove saranno debitamente rese, direttamente dal Costruttore, tutte le informazioni di cui all'art. 104, comma 8 del Codice del Consumo.

Per quanto a conoscenza di ESM, il Veicolo messo a disposizione del Locatario costituisce un prodotto sicuro ai sensi del predetto art. 104 del Codice del Consumo e ESM non è a conoscenza di profili di rischio incompatibile con la sicurezza generale in relazione al Veicolo stesso.

In merito alla responsabilità per danno da prodotti difettosi di cui agli artt. 114 e seguenti del Codice del Consumo, il Locatario potrà far valere i propri diritti direttamente nei confronti del Venditore, nei termini specificati nelle condizioni generali di garanzia fornite dallo stesso e ai sensi della garanzia di cui al Codice del Consumo. Il Locatario dichiara espressamente di conoscere tali termini, al momento della consegna del Veicolo locato, sollevando ESM, quale mero Locatore del Veicolo, ai sensi dell'art. 103 lett. e) del Codice del Consumo, da qualsiasi responsabilità derivante da difetti che incidano sulla sicurezza del Veicoli ai sensi dell'art. 117 del Codice del Consumo che non siano imputabili ad ESM.

ES mobility s.r.l.

Via Tiburtina n. 1159 - 00156 Roma tel.: (+39) 06 41773526 fax: (+39) 06 41773306 email: esmobilitysrll@legalmail.it
Capitale sociale (interamente versato): 99.000€, Codice fiscale / Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 11455821006, Data di costituzione: 23/05/2011, R.E.A. n. 1304108 e data di iscrizione CCIAA di Roma: 27/05/2011, Azienda certificata ISO 9001 da Bureau Veritas Italia rif.to certificato n° IT245916.
Società ad Unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RCI Banque S.A.

J) ASSISTENZA SUCCESSIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA LOCAZIONE AL CONSUMATORE; SERVIZI SUCCESSIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA LOCAZIONE E GARANZIE COMMERCIALI

ESM si farà carico, per tutta la durata contrattuale ed esclusivamente nell'ambito del territorio italiano, di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione del Veicolo, tra cui il cambio dell'olio alle scadenze previste dal Costruttore del Veicolo e gli eventuali rabbocchi ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni Generali.

Il Locatario si obbliga a rispettare il programma di manutenzione del Veicolo previsto dal Locatore, dal Venditore e/o dal costruttore. Qualunque intervento di manutenzione programmata e/o riparazione del Veicolo dovrà essere effettuato presso un centro autorizzato dal Locatore. Qualora gli autoveicoli non vengano presentati per i controlli periodici alle percorrenze e scadenze previste dal programma manutentivo del Costruttore, il Locatore si riserva la possibilità di addebitare al Locatario, a suo insindacabile giudizio, le eventuali spese di riparazioni meccaniche sostenute.

In relazione ai pneumatici, ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni Generali, il Locatore gestirà le convenzioni e i rapporti con le officine della propria Rete su tutto il territorio nazionale e provvederà, per tutta la durata del Contratto, al pagamento di retto delle stesse, per la riparazione e la sostituzione dei pneumatici del Veicolo entro il numero massimo di unità, la tipologia e la categoria previsti nel Contratto. Le eventuali ed ulteriori riparazioni e /o sostituzioni saranno a carico del Locatario.

Ai sensi dell'art. 13.1 delle Condizioni Generali, i Veicoli saranno coperti per il rischio Incendio e Furto (totale e parziale), nonché per i danni al Veicolo stesso conseguenti ad atti vandalici o eventi accidentali, anche causati dal Locatario, mediante polizza stipulata dal Locatore con una Compagnia di Assicurazione. Il Contratto di noleggio prevede la riduzione di responsabilità per i suddetti casi, fatta salva l'eventuale quota a carico del Locatario indicata nella Proposta di Locazione, da intendersi per ogni evento.

Il Cliente ha diritto, ai sensi delle Condizioni Generali Assicurative, nei termini ed alle condizioni previste, al Veicolo sostitutivo in caso Incendio e Furto (totale e parziale) e in caso di sinistro da circolazione.

K) DURATA DEL CONTRATTO: CONDIZIONI DI RECESSO E FINE ANTICIPATA DELLA LOCAZIONE

La durata del contratto di locazione sarà specificamente indicata nella Proposta di Locazione.

Il Locatario avrà diritto di recedere dal contratto, nelle modalità dettagliatamente indicate nelle Condizioni Generali all'art. 15. La restituzione del Veicolo deve essere effettuata dal Locatario presso il centro del Venditore, o presso altri luoghi indicati dal Locatore a mezzo comunicazione scritta.

Alla scadenza del Contratto originariamente pattuita o prorogata, ai sensi dell'art.5 delle Condizioni Generali, ovvero ancora anticipata, e comunque entro le successive 48 ore, il Locatario dovrà riconsegnare il Veicolo in buono stato di manutenzione, munito dei documenti e degli accessori, a propria cura e spese, presso il luogo convenuto con il Locatore e/o il Venditore.

La riconsegna sarà attestata da un apposito verbale redatto in contraddittorio tra il Locatore (o un suo incaricato per la riconsegna) ed il Locatario, dal quale dovranno risultare eventuali danni e deterioramenti del Veicolo in eccedenza rispetto al normale stato di usura come risultante dal Capitolato Tecnico di Valutazione dei Danni (sezione 4 del Contratto), che il Locatario dichiara di ben conoscere e di accettare.

Ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali il Locatario potrà restituire anticipatamente il Veicolo con il consenso scritto del Locatore. Con restituzione anticipata si intende la restituzione avvenuta prima dei 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto inizialmente prevista o rinegoziata. La restituzione anticipata del Veicolo potrà avvenire solo successivamente al pagamento da parte del Locatario di tutte le somme dovute oltre ad una indennità pari al 35% dei canoni a scadere successivi al mese di restituzione che sarà dovuto per intero. L'indennità per la restituzione anticipata potrà essere ridotta dal 35% al 25% dei canoni a scadere successivi al mese di restituzione in caso di contestuale sottoscrizione da parte del Locatario di una nuova Proposta di Locazione.

L'indennità per restituzione anticipata sarà aumentata delle altre somme eventualmente dovute dal Locatario ai sensi degli artt. 15.7, 15.8, 15.9, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 delle Condizioni Generali.

Il Locatario non potrà in ogni caso esercitare il diritto di restituzione anticipata del Veicolo sino al momento in cui non abbia interamente saldato tutti gli importi pregressi dovuti al Locatore a qualsiasi titolo in virtù del Contratto.

Tutte le spese di chiusura contratto, per qualsiasi motivo intervenuto, saranno interamente a carico del Locatario.

Il Contratto potrà essere risolto dal Locatore, a mezzo dell'invio di lettera raccomandata a/r. o PEC, nei seguenti casi:

- i. qualora il Locatario si renda inadempiente al pagamento anche di un solo canone, una volta che siano decorsi almeno quindici giorni dalla relativa scadenza e senza onere di previa comunicazione;
- ii. qualora il Locatario si renda inadempiente agli obblighi di utilizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo di cui agli artt. 7 e 8 delle Condizioni Generali;
- iii. qualora il Locatario violi anche uno solo dei divieti e delle prescrizioni di cui agli artt. 10, 11,12, 13 e 16.3 delle Condizioni Generali;

ES mobility s.r.l.

Via Tiburtina n. 1159 - 00156 Roma tel.: (+39) 06 41773526 fax: (+39) 06 41773306 email: esmobilitysrll@legalmail.it
Capitale sociale (interamente versato): 99.000€, Codice fiscale / Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 11455821006, Data di costituzione: 23/05/2011, R.E.A. n. 1304108 e data di iscrizione CCIAA di Roma: 27/05/2011, Azienda certificata ISO 9001 da Bureau Veritas Italia rif.to certificato n° IT245916.
Società ad Unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RCI Banque S.A.

- iv. qualora il Locatario cessi l'attività, ceda in tutto o in parte l'azienda, sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale o esecutiva, modifichi l'oggetto sociale, la struttura o il tipo societario;
- v. qualora il Locatario apporti addizioni e/o miglioramenti al Veicolo senza autorizzazione scritta del Locatore.

Intervenuta la risoluzione del Contratto, il Locatario dovrà restituire, a propria cura e spese, il Veicolo nel luogo indicato dal Locatore e sarà tenuto pro rata temporis - a titolo di indennizzo - al pagamento di un importo commisurato all'incidenza giornaliera dell'ultimo canone dovuto, ciò dalla data della risoluzione e fino al giorno della restituzione. A titolo di penale, sarà inoltre dovuto l'importo pari all'ammontare totale dei canoni a scadere, oltre al maggior danno. A titolo esemplificativo, sarà dovuto il risarcimento del maggior danno qualora il Veicolo restituito sia privo della documentazione accessoria o presenti vizi e difformità non causati dalla normale obsolescenza ed usura o debba comunque essere riparato, ove tecnicamente possibile.

L) DURATA MINIMA DEGLI OBBLIGHI DEL CONSUMATORE A NORMA DEL CONTRATTO

I termini minimi di durata del contratto di locazione sono indicati nella Proposta di Locazione e nelle Condizioni Generali all'art. 4.6.

M) CONDIZIONI DI DEPOSITI O ALTRE GARANZIE FINANZIARIE CHE IL CONSUMATORE È TENUTO A PAGARE O FORNIRE SU RICHIESTA DEL PROFESSIONISTA

Il Locatore si riserva di richiedere al Locatario il versamento di un'anticipazione canoni pari ad un massimo del 50% del valore del Contratto. L'anticipo, nella misura indicata nella Proposta di Locazione, dovrà essere versato con le modalità e nei termini indicati dal Locatore nella comunicazione di accettazione della Proposta di Locazione ai sensi dell'art. 3.2 delle Condizioni Generali.

N) RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DI RECLAMO E RICORSO CUI IL PROFESSIONISTA È SOGGETTO E LE CONDIZIONI PER AVERVI ACCESSO

Per le controversie derivanti dal Contratto o connesse allo stesso, il Locatario, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, dovrà rivolgere istanza di mediazione ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it).

Nel caso in cui non fosse possibile trovare una soluzione amichevole mediante conciliazione, per le eventuali controversie tra le Parti in ordine alla formazione, conclusione, esecuzione, interpretazione e validità del Contratto, sarà esclusivamente ed inderogabilmente (nemmeno per ragioni di connessione e continenza) competente il Foro di Roma, ovvero in alternativa quello del luogo di residenza del consumatore.

ES mobility s.r.l.

Via Tiburtina n. 1159 - 00156 Roma tel.: (+39) 06 41773526 fax: (+39) 06 41773306 email: esmobilitysrll@legalmail.it
Capitale sociale (interamente versato): 99.000€, Codice fiscale / Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 11455821006, Data di costituzione: 23/05/2011, R.E.A. n. 1304108 e data di iscrizione CCIAA di Roma: 27/05/2011, Azienda certificata ISO 9001 da Bureau Veritas Italia rif.to certificato n° IT245916.
Società ad Unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RCI Banque S.A.

Allegato I

Modulo di recesso tipo - ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo

Spett.le

ES Mobility S.r.l., Via Tiburtina, n. 1159, 00156, Roma (RM) - Tel. 06/90259000 - Fax.06/91655239 - E-mail. zemobility-rete@renault.it

A mezzo raccomandata A/R

o PEC: esmobilitysrl@legalmail.it

All'att.ne

Servizio Clienti

Con la presente io sottoscritto/a Sig./Sig.ra, _____ nato/a

_____ il _____ codice fiscale: _____

residente in: _____

Via/Viale/Piazza: _____

notifico il recesso dal Contratto di locazione n. _____ r concluso in data __/__/____

relativo al Veicolo di marca _____ modello _____

Firma..... Data __/__/____

ES mobility s.r.l.

Via Tiburtina n. 1159 - 00156 Roma tel.: (+39) 06 41773526 fax: (+39) 06 41773306 email: esmobilitysrl@legalmail.it
Capitale sociale (interamente versato): 99.000€, Codice fiscale / Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 11455821006, Data di costituzione: 23/05/2011, R.E.A. n. 1304108 e data di iscrizione CCIAA di Roma: 27/05/2011, Azienda certificata ISO 9001 da Bureau Veritas Italia rif.to certificato n° IT245916.
Società ad Unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RCI Banque S.A.